



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 12/12/2025

Numero Registro Dipartimento 2151

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19265 DEL 12/12/2025

Oggetto: Accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni in agro del Comune di Girifalco (CZ) individuati catastalmente al foglio di mappa catastale n. 2, particelle nn. 219, 220, 221, 222, 523, 868, richiedente Passafaro Giovanni - Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 165 del 08/08/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la l.r. del 13/05/1996 n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- il D.P.G.R. n. 66 del 01/11/2025 avente ad oggetto il Regolamento di riorganizzazione delle articolazioni amministrative della Giunta Regionale, il quale entrerà in vigore a partire dal 01/12/2025;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.";
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: "Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione";
- il regolamento regionale n. 7 del 20.11.2025 concernente: "Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale" la cui entrata in vigore è prevista per l'1.12.2025 ed il regolamento regionale n. 9 del 26.11.2025 concernente: "Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2025 n. 7 recante - Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale" che ha differito il termine di entrata in vigore del regolamento regionale n. 7/2025 al 18 dicembre 2025;
- la Delibera n. 168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Iiritano l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l'incarico di direzione del Settore n.1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità", l'avv. Francesca Palumbo, Dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021;
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito all'avv. Francesca Palumbo l'incarico di Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, Biodiversità" con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- la nota prot.n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'anno 2025;
- il D.D.S. n. 11365 del 01/08/2025 concernente: "Assegnazione della Responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti, delle mansioni, delle attività e degli obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti del Settore n.1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità - Modifica ed integrazione del Decreto del Dirigente di Settore n.2225 del 19/02/2025", con la quale viene assegnata, tra l'altro al funzionario Dott. Elia Gullo la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;
- la D.G.R. n. 113 del 25/03/2025 recante "Approvazione Piano Integrato di Attività' e Organizzazione 2025/2027" e la successiva D.G.R. n. 653 del 5/12/2025 di modifica ed integrazione del predetto PIAO 2025/2027;

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;

- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usi civici”;
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali”;
- l’art. 1, commi 1° e 3° del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici”, che prevedono che: *“Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)"* e che: *“in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)"*;
- l’art. 66 (Agricoltura e Foreste) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 che ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: *“Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L’approvazione della legittimazione di cui all’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d’intesa con la regione interessata”*;
- l’art. 4 della Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”;
- l’art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: *“sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici”*;
- l’art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che afferma che *“I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdeemanializzazione”*, ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell’opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare l’art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: *“Il regime giuridico (...) resta dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”*, il quale ha subito l’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 15 giugno 2023 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto comma, nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168, che all’art. 3 comma 5 afferma che *“l’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabiliti dal dominio collettivo”* ed all’art. 3 comma 6 che *“con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”*;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante “Norme in materia di usi civici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente: “Regolamento di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18”, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;

- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che: *"le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative"*;
- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;

VISTO altresì

- il Decreto Dirigenziale n. 14346 del 09/10/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha conferito al Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, Biodiversità" la delega alla cura e all'adozione degli atti endoprocedimentali e istruttori previsti e adottati ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 18/2007 e ss.mm.ii., comprese le comunicazioni intermedie con gli enti e i soggetti interessati nell'ambito dei procedimenti in materia di usi civici, precisando contestualmente che il provvedimento finale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge regionale, sarà adottato e sottoscritto congiuntamente dal Dirigente del Settore competente e dal Direttore Generale del Dipartimento;

ATTESO che ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004 i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate ex lege sotto il profilo paesistico e la materia della conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 0002478/2024 del 26/02/2024, il Comune di Girifalco ha trasmesso la determinazione n. 190 del 22/02/2024, con la quale è stato revocato il precedente incarico di Perito Istruttore Demaniale ed è stato contestualmente conferito nuovo incarico al PID per l'accertamento demaniale relativo alle particelle nn. 219, 220, 221, 222, 523 e 868 del foglio di mappa n. 2 del medesimo Comune, richiesto dal sig. Passafaro Giovanni;
- con nota prot. n. 0006686/2024 del 30/05/2024, il Comune di Girifalco ha comunicato l'avvenuta redazione della relazione di accertamento demaniale da parte del PID incaricato e ha informato di aver provveduto alla pubblicazione della perizia all'Albo Pretorio on-line del Comune, rendendola disponibile per eventuali osservazioni ai sensi degli artt. 15, 16 e 30 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Con la medesima nota prot. n. 0006686/2024 del 30/05/2024 ha altresì trasmesso il relativo link di pubblicazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 12/07/2024, il Comune di Girifalco ha adottato l'atto conclusivo del procedimento di accertamento demaniale relativo alle particelle interessate, tale deliberazione, trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n. 9047/2024 del 16/07/2024, è stata oggetto di verifica da parte del Dipartimento Agricoltura che ha richiesto, con nota prot. n. 650918 del 16/10/2024, chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 18/2007 e ss.mm.ii., rilevando criticità sia sulla deliberazione sia sull'elaborato peritale, con conseguente interruzione dei termini procedurali sino alla trasmissione delle integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 0006837/2025 del 29/05/2025, il Comune di Girifalco ha comunicato che il PID incaricato, con propria nota prot. n. 5757 del 08/05/2025, ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Regione Calabria in relazione alla perizia di accertamento uso civico approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 12/07/2024, depositata agli atti del procedimento; il Comune ha altresì informato di aver provveduto alla pubblicazione degli atti peritali integrativi all'Albo Pretorio on-line, rendendoli disponibili per eventuali osservazioni

ai sensi degli artt. 15 e 30 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, trasmettendo contestualmente il relativo link di pubblicazione;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 08/08/2025 con annessa relazione del PID, pervenuta con nota protocollo n. 0011882/2025 del 25/09/2025, acquisita agli atti con prot. n. 709399 del 26/09/2025, con la quale il Comune di Girifalco (CZ) ha adottato l'atto finale del procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, conformemente alle disposizioni previste dall'art. 12 del Regolamento regionale n. 15/2024, il Comune di Girifalco (CZ), con il provvedimento deliberativo n. 165 del 08/08/2025:

- ha preso atto e approvato formalmente la perizia di accertamento demaniale acquisita con nota prot. n. 6581 del 29/05/2024 e la documentazione integrativa acquisita con prot. n. 5757 dell'08/05/2025, afferente all'eventuale sussistenza del gravame di usi civici sulle particelle catastali nn. 219, 220, 221, 222, 523 e 868 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Girifalco;
- ha attestato che, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'Albo pretorio online del Comune, "non sono pervenute osservazioni o opposizioni di sorta";
- ha dato atto che, alla luce di quanto esposto nella relazione di perizia sui terreni oggetto di verifica, "non sussiste il gravame di uso civico";
- ha adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. n. 18/2007, l'atto finale del procedimento, specificando che il provvedimento diviene efficace solo a seguito del controllo regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge;
- ha attestato di aver provveduto alla notifica ai singoli interessati dell'avviso individuale di avvenuto deposito e pubblicazione, ai sensi degli artt. 15 e 30 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, e ha disposto la trasmissione del provvedimento al competente Settore del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria;

ESAMINATI il provvedimento deliberativo dell'Amministrazione comunale di Girifalco (CZ) n. 165 del 08/08/2025, gli atti peritali depositati dal PID incaricato, i relativi allegati, e verificato che gli stessi appaiono conformi alla normativa vigente;

CONSIDERATO:

- che la relazione di accertamento demaniale ha natura di atto pubblico, e pertanto, al Pid che l'ha redatto, deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale;
- che la relazione per l'accertamento dell'esistenza di usi civici è l'atto attraverso il quale il Pid incaricato procede, attraverso ricerche storiche, giuridiche, catastali a verificare la presenza di diritti di uso civico e che le conclusioni a cui egli perviene rientrano nel novero delle affermazioni, constatazioni e giudizi, prodotti, anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 del r.r. 15/2024, all'esito di operazioni svolte "(...) *con imparzialità, accuratezza e in conformità con le normative vigenti, (...) consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000*", e che "*le informazioni e le conclusioni contenute nella relazione sono veritiero e basate su indagini accurate e imparziali*" all'esito di un incarico svolto "*con la massima diligenza, obiettività e in conformità con le normative vigenti, senza alcun pregiudizio o influenza esterna*"; pertanto, per quanto sopra, il Pid incaricato attesta sotto sua espressa e personale responsabilità la veridicità di quanto prodotto nell'elaborato peritale;

RICHIAMATA la competenza del Comune di Girifalco (CZ) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il Funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione

e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (l.190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della l.241/1990 e ss.mm.ii., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI VISTARE, allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 15 della l.r.18/2007 e ss.mm.ii., la delibera di Giunta Comunale n. 165 del 08/08/2025, del Comune di Girifalco (CZ), con le quali viene adottato l'atto finale del procedimento di accertamento del gravame di uso civico e per l'effetto si prende atto e si approva la relazione di accertamento prodotta dal PID incaricato comprese le successive integrazioni e tutti gli allegati trasmessi, dai quali risulta che i **terreni siti nel Comune di Girifalco (CZ), al foglio di mappa n. 2 particelle nn. 219, 220, 221, 222, 523, 868 “non risultano gravati da uso civico”**;

DI PRECISARE che la deliberazione di Giunta n. 165 del 08/08/2025, del Comune di Girifalco (CZ) divengono efficaci a seguito del presente provvedimento e che l'accertamento citato con il presente atto ha funzione dichiarativa;

DI INSERIRE il presente accertamento nel Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria che ha funzioni di pubblicità puramente notiziale ai sensi della normativa vigente;

DI RICHIAMARE l'attenzione del Comune di Girifalco (CZ) sul disposto dell'art. 15 comma 8 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii., ai sensi della quale: *“Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3”*, effettuato con il presente decreto.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Regolamento UE n. 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della l.r. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al PID ed all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Elia Gullo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
Francesca Palumbo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iiritano
(con firma digitale)